



COMUNE DI FALERNA
(Prov. di Catanzaro)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/11/2022

Esecutivo dal 06/12/2022/

CAPO I
NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente Regolamento il Comune di Falerna , in attuazione dei principi fissati dalla Costituzione, dal D.P.R. 616/77, dalla Legge Regionale 8 maggio 1985 n. 27 e dallo Statuto Comunale, intende svolgere un ruolo primario nel campo dell'istruzione obbligatoria e, a tal riguardo, intende adottare ogni azione per attuare il diritto allo studio.

CAPO II

SERVIZIO DI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA

ART. 2

FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio ha come finalità quella di contribuire a facilitare il proseguimento delle attività scolastiche ed educative in orario pomeridiano per le scuole dell'infanzia, elementari e medie dell' Istituto Comprensivo Falerna – Nocera nonché l'erogazione agli alunni di una dieta corretta e sana collegata all'azione didattica che la Scuola svolge sull'alimentazione.

ART. 3

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio di refezione è rivolto agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, elementari e medie che ne facciano richiesta.

Di tali servizi potranno usufruire inoltre gli insegnanti di scuola dell'infanzia, elementare e media opportunamente segnalati all'inizio di ogni anno scolastico dalla competente autorità scolastica (individuati ai sensi del decreto interministeriale 18/11/1993).

ART. 4

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione del servizio è a cura dell'Ufficio dei Servizi scolastici del Comune.

Il servizio di refezione nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie viene assicurato a seguito di apposito procedimento di gara di affidamento a soggetto terzo, con le modalità consentite dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici(D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.), avuto altresì riguardo alle dimensioni del servizio.

Il soggetto al quale viene affidato il servizio, provvede a preparare e a confezionare i pasti presso i locali cucina ubicati in Falerna Capoluogo , salvo diversa individuazione; provvede altresì, alla loro distribuzione presso i refettori delle scuole del Comune ed alla pulizia degli stessi.

Per tale servizio sono stabilite opportune forme di controllo da inserire negli appositi capitolati e atti convenzionali.

I pasti dovranno seguire il menu stabilito secondo le caratteristiche qualitative e quantitative contenuta nella "tabella dietetica" indicata dall'ASP territorialmente competente.

Copia del suddetto menù viene affissa nei refettori delle varie scuole.

Al fine di assicurare una migliore organizzazione ed economicità del servizio rispondendo alle logiche di una moderna governance, il servizio può essere gestito in forma associata con altri enti ricomprendendo la popolazione scolastica di più comuni.

In detto caso appositi accordi approvati dai Consigli Comunali degli Enti aderenti stabiliranno le modalità di gestione e la determinazione dell'Ente Capofila che gestirà il procedimento della gara di appalto.

ART. 5

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Gli utenti che intendono usufruire del servizio mensa e refezione devono presentare all'Ufficio competente domanda su apposito modulo entro il 30 giugno per l'anno scolastico di riferimento. Si possono accettare domande anche nel corso dell'anno scolastico.

Qualora l'utente decida nel corso dell'anno scolastico di cessare di usufruire del servizio,

deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente.

L'utente è tenuto al versamento della quota pasto nella misura determinata annualmente dall'amministrazione Comunale. Tale versamento è effettuato acquistando il blocchetto dei buoni pasto presso l'ufficio competente esibendo l'attestazione del bollettino di pagamento. L'ordinazione dei pasti alla ditta appaltatrice viene fatta dal personale scolastico ogni mattina, non appena iniziate le lezioni, sulla base dei presenti all'appello degli insegnanti che segneranno su appositi modelli trasmessi dall'ufficio Servizi scolastici del Comune.

La liquidazione al gestore del servizio viene effettuato previa analitica rendicontazione del n. dei pasti complessivamente erogati nel periodo considerato (di norma mensile), distinto per beneficiari: alunni / personale ATA/ docenti, con allegati buoni pasto .

ART. 6

PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

Il servizio di refezione scolastica rientra tra i Servizi pubblici a domanda individuale , di cui al decreto del Ministro dell'Interno di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze del 31 dicembre 1983, emanato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , secondo cui rientrano in tali servizi "tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale".

Annualmente l'Amministrazione comunale, mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale determina la quota di partecipazione dell'utenza al costo del pasto, avuto riguardo alla normativa vigente in materia anche relativa alle prestazioni agevolate da contenersi nella medesima deliberazione giuntale .

ART. 7

COMMISSIONE DI CONTROLLO

SERVIZIO DI MENSA E REFEZIONE

L'istituzione scolastica d'intesa con l'Amministrazione Comunale ha facoltà di eleggere una commissione "Mensa" che dovrà redigere apposito verbale al fine di migliorare il servizio. Tale commissione sarà composta dal Sindaco o da un suo delegato, dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, da un rappresentante dei genitori di ogni

tipologia di scuola, da un rappresentante degli insegnanti delle scuole presenti sul territorio.

Sarà cura del Comune e per esso l'ufficio dei servizi scolastici comunicare al Gestore del servizio refezione scolastica il provvedimento di nomina della commissione detta.

La commissione predetta è preposta a controllare la funzionalità del servizio, la quantità e qualità dei pasti nonché il procedimento di cottura.

Il controllo può avvenire in qualsiasi giorno e a qualunque ora senza nessun preavviso al rappresentante legale della ditta o al responsabile del servizio di refezione.

Nel caso venissero rilevate irregolarità nell'esecuzione del servizio nonché nella qualità e quantità dei cibi, la commissione redige verbale "sul posto" che verrà successivamente trasmesso all'ufficio competente del Comune.

CAPO IV

SERVIZIO SCUOLABUS

Art. 8

FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni. Il servizio è realizzato dal Comune di Falerna nell'ambito delle proprie competenze relative al Diritto allo Studio stabilite dal D.M. 31.01.1997, dalla Circ. 11 Marzo 1997, n. 23/97 e dalla L.R. n. 27/85 "Diritto allo studio. Norme di attuazione", compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Il servizio di trasporto viene organizzato nei modi e nelle forme stabilite dal Comune sulla base del numero dei richiedenti e del relativo luogo di residenza.

La gestione del servizio può essere effettuata sia con mezzi del Comune, sia mediante appalto esterno, valutando le migliori condizioni di efficacia ed efficienza del servizio.

Al fine di assicurare una migliore organizzazione ed economicità del servizio

rispondendo alle logiche di una moderna governance, il servizio può essere gestito in forma associata con altri enti ricomprendendo la popolazione scolastica di più comuni. In detto caso appositi accordi approvati dai Consigli Comunali degli Enti aderenti stabiliranno le modalità di gestione e la determinazione dell' Ente Capofila che gestirà il procedimento della gara di appalto.

ART .9

UTENTI DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale garantisce il servizio di trasporto scolastico mediante appalto di servizio, dal lunedì al sabato in orario sia antimeridiano che pomeridiano .

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado che frequentano le scuole del territorio, secondo il calendario scolastico annualmente stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione modificato e/o integrato dalla Direzione scolastica regionale e dagli Organi Scolastici Collegiali dell'Istituto Comprensivo di riferimento che recepiscono le indicazioni nazionali.

Il servizio è erogato esclusivamente agli alunni che frequentano le scuole ubicate nel Comune di Falerna .

Il servizio di trasporto scolastico costituisce un utile strumento per garantire l'effettivo diritto all'istruzione e allo studio, eliminando tutti gli ostacoli anche economica , che impediscono i diritti primari di uguaglianza e libertà , tutele assicurate direttamente dalla Costituzione ex artt. 3 e 34 .

A tal fine l'amministrazione intende erogare detto servizio agli alunni non residenti nel Comune di Falerna , ove sono ubicati le scuole dell'infanzia , primaria e secondaria di primo grado, **previa** stipula di apposita convenzione ai sensi dell' art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i comuni interessati , in conformità al DM 31 gennaio 1997).

ART. 10

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

I percorsi, le fermate e gli orari vengono determinati annualmente dal responsabile del servizio e si intenderanno confermate in caso di mancata adozione di nuovo provvedimento.

Gli itinerari verranno articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto. La fermata prevista dovrà essere la medesima per la salita e discesa del bambino.

Il provvedimento del responsabile viene reso noto alla Direzione Scolastica nonché, tramite essa, alle famiglie e sarà oggetto di altre forme di pubblicità.

ARTICOLO 11

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Coloro che intendono usufruire del servizio di trasporto dovranno presentare all'Ufficio dei Servizi scolastici, entro il 15 giugno di ogni anno, apposita domanda utilizzando esclusivamente gli stampati predisposti dal Comune. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, potranno essere accolte solo compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione di tutte le norme contenute nel presente Regolamento, e, più specificamente, di quelle relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione non saranno accettate.

Articolo 12

RESPONSABILITÀ DELLE FAMIGLIE

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus – casa non potrà costituire onere a suo carico. Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni della Scuola dell'infanzia si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio; o effettuano apposita dichiarazione con indicazione della persona incaricata del ritiro.

L'accettazione dell'obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus o la dichiarazione nel senso sopra indicato, è condizione indispensabile per accedere al servizio.

La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità.

Non può essere attribuita all'autista o all'accompagnatore presente sullo scuolabus per l'infanzia alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso.

Nel caso di alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° grado, ovvero le classi 4^a e 5^a della scuola primaria, la famiglia può autorizzare a lasciare il bambino alla fermata perchè rientri autonomamente all'abitazione; in tal caso dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione da ambedue i genitori, nella quale la famiglia si assume ogni responsabilità in merito.

L'Amministrazione comunale si riserva comunque di negare tale autorizzazione qualora rilevi la sussistenza di situazioni di pericolo per la sicurezza del bambino.

Nei casi in cui il genitore o chi da lui delegato non fosse presente alla fermata per il ritiro del figlio, l'alunno non verrà fatto scendere dall'automezzo ed al termine del giro saranno avvertiti telefonicamente i genitori che dovranno provvedere al ritiro del bambino.

Se la situazione sopradescritta dovesse ripetersi più di due volte i genitori dovranno motivare il loro comportamento, oltre ad impegnarsi a ritirare il proprio figlio alla fermata. In caso contrario il servizio sarà sospeso tramite comunicazione scritta inoltrata con raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

ARTICOLO 13

UTILIZZI DIVERSI DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse economiche, può aderire all'accompagnamento degli alunni nel caso siano organizzate gite o visite guidate, spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale e formativo. Nel caso in cui l'uscita didattica richieda lo spostamento presso luoghi più distanti da territori limitrofi, ne verrà valutata la fattibilità, dandone tempestiva comunicazione all'Istituzione Scolastica.

Le Istituzioni Scolastiche predispongono all'inizio di ogni anno scolastico un piano delle uscite didattiche e lo inviano all'Ufficio scolastico comunale che ne garantisce l'attuazione nei limiti sopra indicati. Nella predisposizione della programmazione delle uscite dovrà essere riconosciuta una priorità alle uscite che rientrano o si collegano a progetti inseriti nei Piani dell'Offerta Formativa.

In caso di uscite impreviste e comunque al di fuori del piano programmato la richiesta dovrà essere presentata all'Ufficio dei Servizi Scolastici comunale almeno 5 gg. prima, salvo casi di comprovata imprevedibilità di fronte ai quali l'Amministrazione Comunale si riserva di decidere compatibilmente con le proprie disponibilità o esigenze.

Le attività sopra descritte possono svolgersi anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Durante le attività extrascolastiche (Centri Estivi, ove istituiti), lo scuolabus comunale sarà messo a disposizione, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, per i trasporti ordinari (casa – sede del Centro Estivo) e per le uscite/gite programmate all'interno delle attività.

Art. 14

CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA

L'erogazione del Servizio di trasporto scolastico prevede la contribuzione a carico delle famiglie, ai sensi della normativa vigente.

La quota viene stabilita annualmente con delibera della Giunta Comunale e potrà variare secondo i seguenti principi:

- misura di contribuzione in base a fasce calcolate in proporzione al reddito ISEE di appartenenza e del nucleo familiare.;
- gratuità per diversamente abili.

ARTICOLO 15

COMPORAMENTO DEGLI UTENTI E SANZIONI

Durante gli spostamenti gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto ed in particolare:

- rimanere seduti per tutto il percorso e ove presenti utilizzare le cinture di sicurezza, assumendo un comportamento corretto;

- non recare disturbo al personale ed ai compagni;
- non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi;

In caso di comportamento scorretto saranno adottate, secondo il criterio della correlazione alla gravità dell'infrazione e al pregiudizio che questa potrebbe arrecare al regolare funzionamento del servizio, le seguenti sanzioni:

- ammonizione scritta indirizzata al genitore;
- sospensione dal servizio per un periodo massimo di giorni 5 in caso di particolare gravità ovvero dopo tre segnalazioni scritte del comportamento con rischi per l'incolumità delle persone e pregiudizi per il servizio nonché in caso di comportamento recidivo.

I genitori del minore saranno in ogni caso tenuti a risarcire i danni eventualmente causati all'automezzo, previa quantificazione degli stessi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il pagamento dell'importo sarà preceduto da regolare contestazione del danno arrecato mediante raccomandata a/r. I genitori, nei cinque giorni dalla data di notifica dell'inadempienza, potranno presentare le proprie controdeduzioni sulle quali deciderà il Responsabile del servizio scolastico comunale.

All'atto della richiesta di usufruire del servizio di scuolabus, i genitori dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di aver preso visione delle norme di cui al presente articolo unitamente a tutte le altre del presente regolamento.

ARTICOLO 16

ASSICURAZIONE

Il servizio sarà assicurato secondo la normativa di legge e con apposite clausole inserite nel contratto di servizio stipulato con la Ditta Appaltatrice.

ARTICOLO 17

VERIFICHE SULLA FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO – RECLAMI

L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza ed efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.

I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati all'Ufficio comunale Pubblica Istruzione che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 60 gg. dalla presentazione.

CAPO V

INIZIATIVE A SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ'

EDUCATIVA E DIDATTICA

ART. 18

LIBRI DI TESTO

A) SCUOLE PRIMARIE

Ai sensi dell'art. 156 del T.U. 297/94 il Comune provvede all'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole elementari, che all'inizio dell'anno scolastico si trovino residenti sul territorio comunale.

Per la fornitura dei libri di testo l'Ente provvedere ad indire procedura di gara secondo le vigenti disposizione in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 50.2016 e s. m. i.) al fine di conseguire economie di spesa ,atteso che l'onere economico è a carico del bilancio comunale.

Per gli alunni non residenti in Falerna che frequentano le scuole elementari nei plessi scolastici di Falerna Centro , Castiglione e Falerna Marina, l'ufficio dei servizi scolastici , previa acquisizione dei dati da parte dell'istituto comprensivo, provvede a richiedere il rimborso , documentato ai comuni di residenza .

L'ente , a sua volta riconosce la fornitura gratuita ad alunni residenti nel comune di Falerna ma frequentanti la scuola primaria con sede in altri Comuni.

In tale ipotesi i genitori provvederanno alla richiesta di rimborso corredata della fattura o scontrino fiscale , con accluso certificato di frequenza; il Responsabile del servizio competente previa istruttoria con esito favorevole provvederà ad adottare la relativa determinazione di rimborso.

Qualora il genitore o chi ne fa le veci rinunci all'erogazione gratuita dei libri di testo il tagliando dovrà essere restituito al Comune.

B) SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

La concessione di contributi per l'acquisto di libri di testo agli alunni della scuola media inferiore è disciplinata dal Piano di riparto regionale emanato dalla Regione Calabria in attuazione della legge 448/98 art. 27.

Per l'ammissione al beneficio si fa riferimento alle disposizioni date dalla Regione Calabria annualmente.

ART.19

SPESE VARIE PER LE SCUOLE

Il Comune sostiene le spese indicate dalla legge 11 gennaio 1996 n. 23.

CAPO VI

INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI

ART. 20

FINALITA' DEL SERVIZIO

L'organizzazione del servizio è a cura dell'Ufficio dei servizi scolastici del Comune.

Il servizio ha come finalità quella di assicurare con ogni mezzo il diritto allo studio dei soggetti disabili al fine di dare garanzie agli alunni e alle loro famiglie (circolare ministeriale 30 novembre 2001 n. 3390. Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap).

ART. 21

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza scolastica è rivolto agli studenti in situazione di handicap inseriti nell'istituto Comprensivo statale Falerna – Nocera per le sedi scolastiche ubicate nel territorio comunale .

Possono usufruire del servizio gli studenti frequentanti le scuole situate nel Comune di Falerna in possesso dell'attestazione di handicap (legge 104/92).

La richiesta per l'assistenza dovrà essere presentata dal Dirigente scolastico.

ART. 22

MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione del servizio è a cura del Responsabile preposto del Comune.

Il servizio di assistenza agli studenti diversamente abili viene assicurato attraverso le procedure stabilite dalla legge e dalle norme regolamentari.

ART. 23

ENTRATA IN VIGORE - RINVIO

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Sono abrogato le precedenti disposizioni regolamentari.